

Comune di Cesenatico

Provincia di Forlì-Cesena

Settore Sviluppo del Territorio



Il Sindaco **Dott. Matteo Gozzoli**

Il Dirigente del Settore **Ing. Simona Savini e Ing. Chiara Benaglia**

PIANO URBANISTICO GENERALE

**Limitazione alle trasformazioni.
Vincoli, rispetti e tutela derivanti dalla
pianificazione sovraordinata e di settore.**



Assunto con delibera di G.C. n. 240 del 27/11/2020
Adottato con delibera di C.C. n. 31 del 19/07/2021
Approvato con delibera di C.C. n. ... del

PUG

Elaborato

VT

Sindaco del Comune di Cesenatico

Matteo Gozzoli

GRUPPO DI LAVORO

Responsabile dell'Ufficio di Piano

Ing. Simona Savini - Ing. Chiara Benaglia

Coordinamento scientifico e metodologico

Ing. Simona Savini - Ing. Chiara Benaglia

Arch. Sandra Vecchietti

Contributi specialistici

Arch. Sandra Vecchietti - *Strategia e disciplina*

Arch. Carlo Lazzari - *Città storica*

Arch. Angela Cotta - *Costa e arenile*

Ing. Stefano Bagli e Ing. Paolo Mazzoli (Gecosistema) - *Caratterizzazione idraulica del territorio*

Ing. Stefano Fatone - *Supporto alla valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale*

Arch. Margherita Bastoni - *Supporto alla Strategia*

Avv. Federico Gualandi - *Consulenza giuridica*

Ing. Roberto Maria Brioli - *Consulenza economico-finanziaria*

Contributi interni

Geom. Paolo Bernardini

Arch. Paolo Cavallucci

Geom. Richard Galiandro

Ing. Vanessa Giuliani

Geom. Francesca Laderchi

Geom. Sara Paolucci

Arch. Alice Passerini

Geom. Marzia Romagnoli

Garante della comunicazione e della partecipazione

Dott. Ugo Castelli

Ulteriori apporti collaborativi

Servizi e Uffici del Comune di Cesenatico

NOTA

Il presente Elaborato ha scopo ricognitivo, con l'obiettivo di facilitare la lettura delle disposizioni derivanti dalla pianificazione sovraordinata e di settore, particolarmente complessa in questa fase "transitoria" nella quale gli strumenti sovraordinati non sono ancora adeguati alla LR 24/2017.

SOMMARIO

TITOLO I	TUTELA PAESISTICA.....	6
Art. V1.1	Sistema costiero	6
Art. V 1.2	Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile.....	8
Art. V1.3	Zone urbanizzate in ambito costiero e ambiti di qualificazione dell'immagine turistica.....	9
Art. V1.4	Colonie Marine	11
Art. V1.5	Città delle Colonie.....	13
Art. V1.6	Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua	14
Art. V1.7	Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua	16
Art. V1.8	Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale.....	19
Art. V1.9	Zone ed elementi di interesse storico-archeologico	21
Art. V1.10	Zone ed elementi di tutela dell'impianto storico della centuriazione	23
Art. V1.11	Insedimenti urbani storici e strutture di interesse storico-testimoniale	25
Art. V1.12	Elementi di interesse storico-testimoniale: Viabilità storica.....	25
Art. V1.13	Elementi di interesse storico-testimoniale: Viabilità panoramica	26
Art. V1.14	Formazioni boschive.....	27
Art. V1.15	Sistema delle aree agricole.....	29
Art. V1.16	Particolari prescrizioni relative alle attività estrattive	31
Art. V1.17	Divieto di installazioni pubblicitarie	31
TITOLO II	BENI PAESAGGISTICI	32
Art. V1.18	Aree soggette a vincolo paesaggistico.....	32
TITOLO III	BENI CULTURALI	33
Art. V1.19	Edifici ed aree soggette a vincolo di bene culturale.....	33
TITOLO IV	CORPI IDRICI.....	34
Art. V1.20	Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei.....	34
Art. V1.21	Reticolo idrografico della bonifica, condotte ed uso irriguo, canali.....	35
Art. V1.22	Corsi d'acqua pubblici.....	35
Art. V1.23	Ulteriori disposizioni di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei	35

TITOLO I TUTELA PAESISTICA

Art. V1.1 Sistema costiero¹

STRATEGIE

1. Il sistema costiero, individuato nella Tavola Lt1, costituisce porzione di territorio che, per genesi o per tipo di fruizione, mantiene un rapporto ed è influenzata dal mare.
2. Le disposizioni sono finalizzate al mantenimento e alla ricostruzione delle componenti naturali ancora riconoscibili e all'individuazione degli elementi strutturanti del sistema ambientale locale in continuità con l'assetto ambientale dell'entroterra, nonché alla ridefinizione del sistema insediativo costiero per il quale favorire il decongestionamento e il recupero di aree a verde e per servizi.
3. Per il mantenimento del sistema ambientale:
 - a. deve essere assicurata la possibilità di accesso alla fascia balneare favorendo il collegamento visuale tra l'entroterra e il mare, l'interruzione della continuità edilizia con elementi naturali, la fruizione di spazi vegetati per le attività per il tempo libero, nel rispetto della conservazione di eventuali elementi naturali relitti o spontaneamente riformatisi;
 - b. nelle operazioni di riordino insediativo deve essere favorito il mantenimento dei varchi a mare e, dove possibile, il loro ampliamento privilegiando gli sbocchi a mare dei corsi d'acqua, i punti di maggiore rilevanza paesistica e visuale, le aree dove si è ricostituito un ambiente pseudonaturale;
 - c. all'interno delle aree del territorio comunale facenti parte dell'arenile, secondo quanto indicato all'art. 32 comma 9 della LR 24/2017, le strutture per la balneazione sono organizzate sulla base di progetti complessivi di cui all'art. 3 comma 2 della LR 9/2002. La disciplina del tessuto di cui al successivo art. 5.5.6 Q.11 prevede la razionalizzazione delle strutture esistenti promuovendo operazioni di accorpamento e di arretramento rispetto alla linea della battigia e il riuso delle strutture edilizie esistenti;
 - d. è favorita la pedonalizzazione del lungomare per permettere la continuità fra la spiaggia e l'edificato retrostante, ciò in particolare in corrispondenza degli ambiti definiti come "città delle colonie". A tal fine il traffico veicolare dovrà essere trasferito su tracciati alternativi, anche mediante la realizzazione di tratti significativi di viabilità sotterranea, prevista la realizzazione di aree adeguate di parcheggi a raso o interrati in punti strategici di accesso alla spiaggia e perseguita la specializzazione dei traffici. Tali interventi non dovranno comunque impedire il normale deflusso delle acque meteoriche nel sottosuolo;
 - e. gli interventi di difesa dai fenomeni erosivi e di ingressione marina devono essere rivolti a conferire una maggiore flessibilità alle variazioni indotte dalla dinamica costiera al fine di evitare interventi di protezione della spiaggia ad elevato impatto ambientale comportanti effetti negativi dal punto di vista paesaggistico e della qualità delle acque di balneazione e la mitigazione dell'erosione in porzioni dell'arenile non protette;
 - f. è ammessa l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 8.6 comma 1;
 - g. è ammessa la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazione, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
 - h. è ammessa la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile,

¹ Art. 12 PTPR; art 12 PTCP.

di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché di modeste piste di servizio, di larghezza non superiore a 3,5 metri lineari, strettamente motivate dalla necessità di garantire le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere;

- i. le opere di cui alle lettere g) ed h) nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera f) non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati.
4. Per il riordino del sistema insediativo costiero e per il controllo delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie:
 - a. le previsioni relative ad attrezzature e impianti di interesse sovracomunale devono essere coerenti con gli obiettivi di qualificazione e decongestionamento della fascia costiera e contemplare nuove realizzazioni ove siano direttamente finalizzate a tali obiettivi;
 - b. deve essere perseguito il decongestionamento della fascia costiera favorendo la riqualificazione del tessuto urbano esistente attraverso interventi di recupero e reperimento al suo interno degli standard per servizi, arredo e realizzazione di parchi urbani;
 - c. deve essere promosso e favorito il recupero dei complessi edilizi meritevoli di tutela, in special modo delle colonie marine, nonché degli spazi liberi di loro pertinenza, con la definizione di destinazioni d'uso che privilegino le attività culturali e per il tempo libero.
 5. Strutture portuali, commerciali e/o industriali di interesse nazionale, e le attrezzature e gli impianti ad esse connesse, possono essere realizzate nel rispetto delle leggi e dei piani vigenti in materia.
 6. La valorizzazione del sistema del porto di interesse regionale di Cesenatico, il potenziamento e la riorganizzazione dell'offerta della portualità turistica e delle attrezzature connesse, devono avvenire prioritariamente mediante l'adeguamento del porto esistente, evitando le opere suscettibili di provocare ulteriori fenomeni di erosione ed in ogni caso in coerenza con le disposizioni del PUG e con la pianificazione e la programmazione di settore.

REGOLE

7. Nell'ambito del sistema costiero, la realizzazione di infrastrutture ed attrezzature comprese fra quelle appresso indicate è subordinata alla loro previsione mediante strumenti di pianificazione nazionali, regionali od infraregionali o, in assenza, alla VIA secondo le procedure eventualmente previste dalle leggi vigenti, nonché la sottoposizione a VIA delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali:
 - a. linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche di tipo metropolitano, idroviaria, nonché aeroporti, porti commerciali ed industriali, strutture portuali ed aeroportuali di tipo diportistico, attrezzature connesse;
 - b. impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
 - c. impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti solidi;
 - d. sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
 - e. opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;
8. La subordinazione alle determinazioni di tipo pianificatorio di cui al precedente comma non si applica alla realizzazione di strade, impianti per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti.

Art. V 1.2 Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile²

STRATEGIE

1. Le zone di riqualificazione della costa e dell'arenile, individuate nella Tavola Lt1, riguardano l'arenile nei tratti già compromessi da utilizzazioni turistico-balneari e le aree ad esso direttamente connesse prevalentemente inedificate o scarsamente edificate.
2. In particolare, le disposizioni del presente articolo sono volte a promuovere la riqualificazione ambientale della costa e la restituzione all'arenile degli spazi che gli sono propri attraverso il perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - il miglioramento dell'immagine turistica e della qualità ambientale della costa;
 - la conservazione di elementi naturali relitti nonché la loro ricostituzione e fruizione;
 - il trasferimento e distanziamento dalla battigia, l'accorpamento e la qualificazione architettonica dei volumi edilizi esistenti;
 - il riordino tipologico e distributivo delle strutture per la balneazione funzionali all'apparato ricettivo turistico anche attraverso il disimpegno della fascia direttamente retrostante l'arenile da usi ed elementi incongrui.

REGOLE

3. Sono ammesse trasformazioni urbanistiche ed edilizie limitatamente al perseguimento degli obiettivi definiti al precedente comma e nel rispetto delle seguenti disposizioni:
 - a. la nuova edificazione è ammessa solo nelle porzioni più arretrate delle aree connesse all'arenile ed esclusivamente come trasferimento di volumi da aree incongrue rappresentate dalla zona ricompresa tra la battigia e la prima strada ad essa parallela e dai varchi a mare. In tali casi è ammesso un incremento del volume trasferito pari al 5% purché venga assicurata la rigenerazione ambientale delle aree dismesse;
 - b. qualora il trasferimento di cui alla precedente lettera a) si realizzi nell'ambito delle "zone urbanizzate in ambito costiero" è ammesso un incremento di volume pari al 10% del volume trasferito;
 - c. gli edifici esistenti possono essere oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia, nonché di adeguamento a requisiti di legge. Per gli edifici ricadenti in zona incongrua (così come definita alla precedente lettera a), al fine del miglioramento della qualità architettonica e percettiva, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamento ai requisiti obbligatori di legge, ristrutturazione edilizia, accorpamento di due o più edifici purché lo stesso non comporti un aumento del volume complessivo e a condizione che determini una permeabilità visiva del fronte mare superiore alla somma dei varchi visivi preesistenti;
 - d. per gli edifici esistenti dedicati ai servizi ospedalieri, sanitari e di cura sono comunque ammessi interventi di miglioramento tecnologico e strutturale ai fini dell'adeguamento alle normative di sicurezza e igienico sanitarie previste dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale;
 - e. nelle aree incongrue di cui alla precedente lettera a) non devono essere previsti nuovi parcheggi, né nuovi percorsi per mezzi motorizzati ed in genere interventi comportanti un aumento complessivo della impermeabilizzazione dei suoli. Deve essere inoltre limitato il numero dei percorsi e incentivata la conversione in percorsi pedonali e ciclabili delle strade carrabili.

² Art. 13 PTPR; art 13 PTCP.

STRATEGIE

4. Il riordino e la qualificazione delle strutture per la balneazione si attua mediante la redazione di “piani degli arenili” secondo quanto disposto dalla LR 24/2017 art. 72 comma 2 e dalla LR 9/2002 art. 3, e dei “piani di utilizzo” di cui alla L 494/1993 e del DM 342/1998, nel rispetto degli obiettivi del presente articolo. In particolare deve essere perseguita:
 - a. la riconoscibilità dei caratteri distintivi locali mediante adeguate tipologie di intervento;
 - b. la permeabilità visiva tra la spiaggia e l’edificato retrostante;
 - c. il riordino della spiaggia attraverso il disimpegno della fascia direttamente retrostante le strutture per la balneazione da usi ed elementi incongrui.

Deve essere perseguito l’accorpamento dei manufatti temporanei esistenti dedicati alla balneazione ed il loro distanziamento dalla battigia prevedendo la riduzione della superficie coperta in una percentuale pari almeno al 10% dell’esistente. Le superfici in riduzione eccedenti il 10% potranno essere utilizzate per la realizzazione di interventi sperimentali di diversificazione dell’offerta, che dovranno risultare integrativi rispetto alle strutture ordinarie e a servizio di ampie porzioni di arenile e di aree ad esse connesse. A detta percentuale può essere associata anche l’eventuale quota risultante dalla dismissione di strutture precarie coperte retrostanti le strutture per la balneazione.

Nei tratti di arenile prive di strutture per la balneazione è possibile intervenire, con gli strumenti di cui al presente comma, nel rispetto degli obiettivi e dei principi indicati alle precedenti lettere a e b.

Qualora in corrispondenza degli edifici delle “città delle colonie” la spiaggia fosse interessata da fenomeni di forte erosione, deve essere favorito l’utilizzo delle aree di pertinenza degli edifici come arenile e degli edifici stessi come contenitori per servizi e strutture complementari alla balneazione coerentemente a quanto definito al successivo art. 3.4.

5. Non devono essere previsti nuovi complessi turistici all’aperto. Per i complessi esistenti deve essere perseguita la massima compatibilizzazione attraverso interventi di riassetto che comprendano la limitazione degli interventi di impermeabilizzazione del suolo e il massimo distanziamento dalla battigia delle attrezzature e dei servizi. Deve essere inoltre perseguito il trasferimento dei complessi ricadenti nelle aree in corrispondenza dei varchi a mare e degli sbocchi a mare dei corsi d’acqua.

Art. V1.3 Zone urbanizzate in ambito costiero e ambiti di qualificazione dell’immagine turistica³

STRATEGIE

1. Le zone urbanizzate in ambito costiero sono aree caratterizzate da un’elevata densità edificatoria con prevalenza di strutture non connesse alla residenza stabile e da un’insufficiente dotazione di standard urbani collegabili alle attività di fruizione turistica, gli ambiti di qualificazione dell’immagine turistica costituiscono aree di frangia contigue alle precedenti. Entrambe sono perimetrata nella Tavola Lt1.
2. Conformemente a quanto stabilito dall’art. 3.1 le trasformazioni consentite nelle zone di cui al presente articolo devono garantire il perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - riduzione della densità edilizia;
 - valorizzazione delle aree libere residue come elementi strategici per la qualificazione del tessuto edificato esistente e per un globale miglioramento della qualità urbana;
 - diversificazione degli usi e delle funzioni;
 - realizzazione degli standard e dei servizi necessari alle funzioni stabilmente insediate;

³ Art. 14 PTPR; art 14 PTCP.

- realizzazione di spazi e di percorsi pedonali in continuità con le aree di pertinenza dell'arenile e con il sistema ambientale di penetrazione con l'entroterra.

REGOLE

3. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente comma:

- a. è da incentivare l'accorpamento degli edifici a destinazione ricettiva-turistica a condizione che l'operazione permetta di recuperare aree libere da destinare a standard pubblici. Il PUG potrà prevedere un incremento del volume esistente mediamente del 5%, individuando comparti nei quali concentrare l'incremento di volumetria, comunque non superiore al 20% dell'esistente, in maniera inversamente proporzionale alla densità edilizia e direttamente proporzionale alla dimensione dell'area oggetto dell'intervento;
- b. la nuova edificazione derivante dal trasferimento di volumi è consentita dalla disciplina del PUG solo allo scopo di concorrere alla qualificazione del tessuto urbano. Tale obiettivo si intende soddisfatto qualora venga dimostrato un esito finale per cui le aree libere risultino in quantità uguale o maggiore dell'esistente alla data di approvazione della componente paesistica del PTCP (31/07/2001). Tale bilancio positivo dovrà essere verificato all'interno delle zone di cui al presente articolo che, nel caso si tratti delle aree individuate come ambiti di qualificazione dell'immagine turistica, potranno essere interessate per una superficie massima pari al 10% del totale; ovvero nell'ambito di previsioni coordinate che potranno investire anche zone di cui al precedente art. 3.2, nel rispetto delle disposizioni del medesimo articolo;
- c. le aree libere intercluse ricadenti nelle zone urbanizzate in ambito costiero aventi carattere di continuità con superficie inferiore a 8.000 mq possono essere destinate esclusivamente a:
 - verde di quartiere;
 - percorsi e spazi di sosta ciclo-pedonali;
 - zone alberate e radure destinate ad attività per il tempo libero;
 - aree da destinare al soddisfacimento delle dotazioni territoriali.
- d. nelle aree libere intercluse ricadenti nelle zone urbanizzate in ambito costiero aventi carattere di continuità con superficie superiore a 8.000 mq sono consentiti interventi di nuova edificazione comprensivi di eventuali quote derivanti da operazioni di trasferimento di volumi ricadenti in aree incongrue di cui alla lettera a) del comma 3 del precedente art. V1.2 o ricadenti in altre aree di cui al presente articolo, alle seguenti condizioni:
 - la superficie complessivamente investita dagli interventi non potrà comunque essere superiore al 40% dell'intera area, destinando la rimanente superficie alla realizzazione di standard pubblici o servizi di interesse pubblico.
 - eventuali e/o ulteriori interventi effettuati nel sottosuolo saranno consentiti a condizione che il 50% della realizzazione venga destinata a servizi pubblici;
- e. nell'ambito di qualificazione dell'immagine turistica sono consentiti interventi di nuova edificazione purché ricompresi in programmi generali riferiti a sezioni territoriali strategiche, localizzate in punti di discontinuità dell'edificato costiero. Tali programmi devono perseguire l'obiettivo fondamentale di garantire la continuità tra il sistema del verde trasversale e l'arenile e la valorizzazione dei centri costieri attraverso la ridefinizione funzionale e morfologica delle frange e dei margini urbani in continuità con il sistema ambientale;
- f. i programmi di cui alla precedente lettera e) definiscono aree da sottoporre a progettazione unitaria stabilendo le modalità di intervento relativamente all'assetto ambientale, insediativo e relazionale di tutto il comparto applicando criteri di perequazione urbanistica ai sensi dell'art. 58 della LR 24/2017; per tali programmi potrà essere prevista l'attuazione anche mediante stralci funzionali. In particolare la nuova edificazione deve essere realizzata in coerente continuità con

l'aggregato urbano circostante e purché comporti un'occupazione del suolo non superiore al 40% dell'area, comprensivo del 10% per trasferimento di cui alla precedente lettera b) e garantisca l'utilizzo del restante 60% per servizi pubblici o ad uso pubblico. Le quote di volume derivanti da operazioni di trasferimento, accorpamento o demolizione possono essere utilizzate nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. V1.2 e V1.4;

- g. i programmi di cui alla precedente lettera e) possono essere proposti anche da soggetti privati e devono essere assunti attraverso un accordo di programma cui partecipano la Provincia e il Comune;
- h. gli edifici esistenti sono soggetti alla disciplina dei relativi tessuti.

Art. V1.4 Colonie Marine⁴

STRATEGIE

1. La Tavola Lt1 individua:
 - a. gli edifici delle colonie marine e le rispettive aree di pertinenza;
 - b. gli ambiti territoriali caratterizzati da una rilevante concentrazione di edifici di colonie marine denominati città delle colonie:
 - Cesenatico Sud;
 - Cesenatico Nord.
2. Gli obiettivi da perseguire mediante gli interventi sulle colonie e sulle città delle colonie sono rivolti a:
 - a. conservare le testimonianze storico - architettoniche, con riferimento agli edifici di maggior pregio;
 - b. consolidare, riqualificare e ripristinare i varchi a mare e l'arenile;
 - c. favorire e valorizzare la fruizione compatibile degli edifici e delle aree di pertinenza per dotare di servizi e qualità turistico - abitativa l'attuale conurbazione costiera.
3. Gli interventi ammessi, per gli edifici delle colonie marine di interesse storico-testimoniale di complessivo pregio architettonico, di cui al successivo comma 5, devono essere coerenti con i criteri e i metodi del restauro, diretti a mantenere l'integrità materiale, ad assicurare la conservazione e la protezione dei valori culturali e la complessiva funzionalità dell'edificio, nonché il miglioramento strutturale.

REGOLE

4. Il PUG precisa le modalità di intervento sugli edifici delle colonie marine di complessivo e limitato pregio architettonico, di cui ai seguenti commi 5 e 6, con riferimento alle specifiche caratteristiche degli immobili insistenti sul territorio comunale perseguendo i seguenti obiettivi strategici e operativi:
 - il progetto ed il conseguente intervento dovranno riguardare sia l'edificio che la sua area di pertinenza secondo una visione unitaria;
 - dovrà essere assicurata la conservazione o il ripristino di tutti gli elementi architettonici, sia esterni che interni, che abbiano un valore storico, artistico o documentario.

Sugli edifici delle colonie marine di complessivo e limitato pregio architettonico sottoposti ad accordo operativo, sino alla sottoscrizione di detti accordi sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

⁴ Art. 16 PTPR; art 16 PTCP.

STRATEGIE

5. Per gli edifici delle colonie marine di interesse storico-testimoniale di complessivo pregio architettonico, di seguito elencati, il restauro deve riguardare l'edificio nel suo complesso:
 1. AGIP;
 2. Fratelli Baracca/Bergamasca;
 3. Veronese.
6. Per gli edifici delle colonie marine di interesse storico-testimoniale di limitato pregio architettonico, di seguito elencati, il progetto deve individuare gli elementi architettonici di pregio che devono essere conservati, attraverso il loro restauro, in rapporto spaziale e volumetrico coerente con l'assetto originario dell'edificio:
 4. Opera Bonomelli.
7. Gli edifici delle colonie marine privi di interesse storico-testimoniale incompatibili o scarsamente compatibili con le caratteristiche dell'ambito territoriale cui ineriscono, sono i seguenti:
 1. S. Monica.
 2. Casa del Mare, Cif di Parma
 3. Madre di Dio
 4. Ministero degli Interni
 5. Don Bosco
8. Gli edifici delle Colonie marine privi di interesse storico-testimoniale, compatibili con le caratteristiche degli ambiti territoriali cui ineriscono sono tutti gli edifici delle colonie marine esistenti, diversi da quelli elencati ai precedenti commi.

REGOLE

9. Gli interventi sugli edifici delle colonie marine di interesse storico-testimoniale di complessivo pregio e di limitato pregio architettonico nonché nelle rispettive aree di pertinenza sono soggetti alle seguenti disposizioni:
 - a. è fatto obbligo di utilizzare i medesimi materiali preesistenti ogni qualvolta essi caratterizzino gli aspetti e/o gli elementi architettonici considerati di pregio;
 - b. è comunque consentito nel rispetto delle caratteristiche architettoniche originarie degli edifici l'adeguamento tecnologico-funzionale degli impianti generali e di servizio nonché la realizzazione dei vani interrati esclusivamente ad uso degli impianti stessi ovvero di ricoveri di veicoli correlati all'attività insediata;
 - c. sono compatibili con le caratteristiche degli edifici delle colonie marine di interesse storico-testimoniale di complessivo pregio e di limitato pregio architettonico le utilizzazioni per:
 - attività ricettive specialistiche, intese come le attività volte a rispondere alla domanda di soggiorno temporaneo, in strutture a gestione unitaria;
 - attività ricettive ordinarie, intese come attività volte a rispondere alla domanda indifferenziata di soggiorno temporaneo in strutture a gestione unitaria ed a rotazione d'uso, ed articolate in: alberghi, hotel, pensioni e locande, residenze turistico - alberghiere, ostelli, cliniche della salute;
 - abitazioni collettive, intese come le abitazioni volte principalmente a dare alloggio ed a consentire lo svolgimento di peculiari attività a determinate comunità o gruppi, quali collegi, convitti, studentati, ospizi e ricoveri;
 - strutture culturali e per il tempo libero, comprensive di ogni attrezzatura complementare, di servizio e di supporto, articolate in centri di ricerca e di documentazione, scuole, musei,

sedi espositive, biblioteche, archivi, cinema multisala, scuole di vela, palestre, piscine, centri giovanili per scambi internazionali;

- attrezzature complementari alla balneazione anche commerciali e servizi di terziario avanzato di supporto all'attività turistica;
- d. l'attivazione di una delle utilizzazioni definite compatibili alla precedente lettera c) è comunque subordinata all'apprestamento e/o alla disponibilità di spazi per il ricovero od il parcheggio di autovetture nella misura prescritta dalle vigenti disposizioni in relazione alla specifica utilizzazione proposta;
- e. nel caso di eliminazione di superfetazioni o di edifici incongrui le relative volumetrie potranno essere recuperate destinandole alla realizzazione di servizi, spazi accessori e pertinenze mancanti secondo soluzioni coerenti con le caratteristiche complessive delle strutture esistenti.

STRATEGIE

10. Le trasformazioni fisiche nelle aree di pertinenza degli edifici delle colonie marine di interesse storico-testimoniale di complessivo pregio e di limitato pregio architettonico, sono prioritariamente rivolte alla conservazione e/o al ripristino, in quanto tali aree costituiscono elemento connotante ed inscindibile dalle preesistenze edilizie. Nel rispetto di tale principio generale e nell'ambito di una progettazione unitaria comprendente l'edificio e l'intera area di pertinenza, così come storicamente documentata ed individuata, in tali aree sono ammessi interventi aventi un carattere accessorio e di integrazione funzionale rispetto alla destinazione d'uso principale dell'edificio. La progettazione unitaria deve assicurare l'eliminazione dei manufatti esistenti incongrui, salvo quanto specificato al precedente comma, lettera e). Ove non sia possibile, per le caratteristiche delle colonie, recuperare le volumetrie nell'area di pertinenza, le stesse potranno essere trasferite in altra area secondo quanto disposto nei relativi tessuti. Sono consentiti, fermo restando la non alterazione del deflusso complessivo delle acque meteoriche nel sottosuolo:
- percorsi per mezzi motorizzati nella misura strettamente indispensabile a servire gli esistenti edifici delle colonie marine di interesse storico-testimoniale, con tracciati che evitino al massimo del possibile di interessare arenili;
 - parcheggi, anche interrati, per veicoli, nel rispetto delle vigenti disposizioni in relazione alla specifica utilizzazione proposta per l'edificio e che non sia possibile reperire mediante diverse soluzioni o mediante diverse ubicazioni. In ogni caso i parcheggi interrati non devono mai interessare arenili o apparati dunosi esistenti o ricostituibili;
 - elementi di arredo, amovibili e/o temporanei.

Art. V1.5 Città delle Colonie⁵

STRATEGIE

1. Negli ambiti denominati città delle colonie ogni trasformazione, fisica e/o funzionale è subordinata alla formazione di programmi unitari di qualificazione e/o di diversificazione dell'offerta turistica, anche attraverso il recupero dell'identità e della riconoscibilità locale. Tali programmi devono perseguire la generale finalità del ripristino della conformazione naturale delle aree comprese nei perimetri degli ambiti, con particolare riferimento per quelle prossimali alla battigia, e/o interessanti arenili od apparati dunosi o boschivi esistenti o ricostituibili.
2. I programmi di cui al precedente comma dovranno definire: l'assetto generale dell'area tenendo conto dell'inserimento nel contesto in termini di accessibilità, servizi e aspetti paesaggistico-ambientali; gli edifici delle colonie marine e delle rispettive aree di pertinenza, nonché di eventuali ulteriori aree ed

⁵ Art. 16 PTPR; art.16 PTCP

edifici ricadenti all'interno delle città delle colonie, oggetto di intervento; i soggetti pubblici e/o privati che partecipano al programma ed i reciproci impegni.

Per gli edifici, che non siano colonie marine di interesse storico-testimoniale di complessivo pregio e di limitato pregio architettonico, originariamente compresi nel perimetro delle città delle colonie ma non ricomprese nel programma si applica la disciplina dei rispettivi Tessuti.

REGOLE

3. Al fine del perseguimento degli obiettivi di cui al precedente comma 1 e nella redazione dei programmi unitari di cui al precedente comma 2, le colonie marine prive di interesse storico-testimoniale e gli eventuali altri edifici non classificati come colonie e facenti parte del progetto possono essere oggetto di:
 - a. accorpamento in loco di 2 o più edifici all'interno del sedime originario a parità di volume;
 - b. demolizione senza ricostruzione in loco ma al di fuori delle Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile con un incremento di volume pari al 15%;
 - c. demolizione con trasferimento all'interno delle Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile, ad esclusione delle aree incongrue ricomprese fra la battigia e la prima strada parallela al mare, del volume dismesso con un incremento del 5% per interventi di ristrutturazione dei volumi esistenti o per nuova costruzione.
4. La disciplina delle trasformazioni nelle città delle colonie e delle colonie ad esse esterne, è indicata nella Parte VI, ed è articolata come segue:
 - la città delle colonie interessa due tessuti da rigenerare: R1 Città delle colonie di ponente e R2 Città delle colonie di levante;
 - le colonie isolate sono incluse nei tessuti: turistico-alberghiero e turistico-residenziale.
5. I tessuti R1 e R2 sono perimetrati nelle Tavole St5 e disciplinati all'art. 5.7.1: costituiscono programmi unitari delle due città delle colonie, nell'elaborato St1 Strategia e nelle tavole St3 sono indicate le infrastrutture e le attrezzature da realizzare. Gli interventi che vanno oltre la manutenzione straordinaria sono disciplinati dalle disposizioni dei relativi tessuti.

Gli interventi relativi alle colonie localizzate fuori dalle città delle colonie attuano quanto indicato nel rispettivo tessuto.

Art. V1.6 Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua⁶

STRATEGIE

1. Nelle tavole Lt1 sono individuati e perimetrati gli invasi ed alvei di laghi, bacini e corpi idrici superficiali che presentano caratteri di significativa rilevanza idraulica, morfologica e paesistica, intesi come sede prevalente, per la piena di riferimento, del deflusso corrente, ovvero costituita dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena comprendenti:
 - a. la fascia di deflusso della piena dei fiumi individuati nel successivo art. V1.7;
 - b. gli altri corsi d'acqua naturali classificati torrenti e rii dalla CTR, individuati anche ai sensi del terzo comma dell'art. 34 delle Norme del PTPR;
 - c. gli altri corsi d'acqua artificiali della pianura;
 - d. gli invasi ed alvei di laghi e bacini.

⁶ Art. 18 PTPR; art 18 PTCP

REGOLE

2. Negli invasi ed alvei sono comunque vietate:
 - a. le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l'aspetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio che non siano strettamente connesse alle finalità di cui al successivo comma terzo, e/o coerenti con le disposizioni del presente articolo;
 - b. l'apertura di discariche pubbliche e private, il deposito di sostanze pericolose e di materiali a cielo aperto (edilizio, rottami, autovetture e altro), nonché di impianti di smaltimento dei rifiuti, compresi gli stoccaggi provvisori, con l'esclusione di quelli temporanei conseguenti ad attività estrattive autorizzate.
3. Negli invasi ed alvei sono ammessi esclusivamente:
 - a. gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
 - b. le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena.
4. Negli ambiti di cui al primo comma sono ammesse esclusivamente, previo parere favorevole dell'ente od ufficio preposto alla tutela idraulica:
 - a. la realizzazione delle opere connesse alle infrastrutture ed attrezzature di cui ai commi sesto, settimo, ottavo (lettere c., e d.) e undicesimo comma, del successivo articolo 3.7, fermo restando che per le infrastrutture lineari e gli impianti, non completamente interrati, può prevedersi esclusivamente l'attraversamento in trasversale;
 - b. il mantenimento, la ristrutturazione e la rilocalizzazione di capanni ed altre attrezzature per la pesca ovvero per il ricovero delle piccole imbarcazioni, purché amovibili e realizzate con materiali tradizionali, previste e disciplinate dal PUG, relativi in ogni caso all'intera asta fluviale interessata dalla loro presenza, in maniera da evitare ogni alterazione o compromissione del corso ordinario delle acque, ogni interruzione della normale risalita verso monte del novellame, ogni intralcio al transito dei natanti ed ogni limitazione al libero passaggio di persone e mezzi di trasporto sui coronamenti, sulle banchine e sulle sponde;
 - c. la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro e di risanamento conservativo, dei manufatti edilizi isolati aventi interesse storico-artistico o storico-testimoniale individuati nelle Tavole St5, secondo quanto disciplinato nel PUG;
 - d. l'effettuazione di opere idrauliche, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte.

STRATEGIE

5. Gli interventi finalizzati alla difesa idraulica, alla manutenzione di invasi ed alvei dovranno in ogni caso attenersi a criteri di basso impatto ambientale e ricorrere, ogni qualvolta possibile, all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica, ai sensi della Direttiva Regionale assunta con DGR n. 3939/1994.

REGOLE

6. Le estrazioni di materiali litoidi negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua sono disciplinate dall'art. 2 della LR 17/1991, per quanto attiene al demanio fluviale e lacuale. Sono fatti salvi gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica ed a garantire la funzionalità delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione. L'autorità preposta può disporre che inerti eventualmente rimossi, vengano resi disponibili per i diversi usi produttivi, unicamente in attuazione di piani, programmi e progetti finalizzati al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica conformi al criterio della massima rinaturalizzazione del sistema delle acque superficiali, anche attraverso la regolarizzazione plano-altimetrica degli alvei, l'esecuzione di invasi golenali, la rimozione di accumuli di

inerti in zone sovralluvionate, ove non ne sia previsto l'utilizzo per opere idrauliche e sia esclusa ogni utilità di movimentazione in alveo lungo l'intera asta fluviale.

Art. V1.7 Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua⁷

STRATEGIE

1. Le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua costituiscono ambiti appartenenti alla regione fluviale, intesa quale porzione del territorio contermina agli alvei di cui al precedente art. V1.6 e caratterizzata da fenomeni morfologici, idraulici, naturalistico-ambientali e paesaggistici connessi all'evoluzione attiva del corso d'acqua o come testimonianza di una sua passata connessione e per le quali valgono le disposizioni e gli obiettivi indicati dal presente articolo.
2. Le zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua sono individuate nelle tavole Lt1 e comprendono:
 - a. le "Fasce di espansione inondabili", ossia le fasce di espansione adiacenti all'alveo di piena, costituite da golene e/o aree normalmente asciutte, ma suscettibili di inondazione in caso di eventi eccezionali con tempo di ritorno plurisecolare, ovvero interessate da progetti di nuova risagomatura e riprofilatura;
 - b. le "Zone di tutela del paesaggio fluviale", con riferimento alle aree di paleoterrazzo fluviale, in genere insediativo, per gli alvei non arginati; per gli alvei arginati la fascia, in genere assente, corrisponde alle zone caratterizzate da difficoltà di scolo e/o di ristagno delle acque del reticolo idrografico ad esse afferente.
3. Non sono soggette alle disposizioni di cui al presente articolo, ancorché ricadenti nelle zone di cui al precedente secondo comma lettera a.:
 - le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, alla data di adozione del PTPR;
 - le aree ricadenti in piani per l'edilizia economica e popolare, già approvati dal Comune alla data di adozione del PTPR, per gli ambiti da questo individuati.

Non sono soggette alle disposizioni di cui al presente articolo, ancorché ricadenti nelle zone di cui al precedente secondo comma lettera c.:

- le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, alla data di adozione del PTCP.

REGOLE

4. Per le aree ricadenti nelle varie zone di cui al precedente secondo comma lettera a. sono vietati:
 - a. gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area vicina;
 - b. l'apertura di discariche pubbliche e private, il deposito di sostanze pericolose e di materiali a cielo aperto (edilizio, rottami, autovetture e altro), gli impianti di smaltimento dei rifiuti, compresi gli stoccaggi provvisori, con l'esclusione di quelli temporanei conseguenti ad attività estrattive autorizzate, il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti al di fuori di appositi lagoni e/o vasche di accumulo impermeabilizzati (a tenuta) secondo le norme di cui alla DAL della Regione Emilia-Romagna 96/2007;
 - c. in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi e abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.

⁷ Art. 17 PTPR; art 17 PTCP

5. Nelle zone di cui al secondo comma lettera a. sono ammesse unicamente:
- a. la realizzazione delle infrastrutture ed attrezzature di cui ai successivi commi 6, 7 e 11, nonché quanto previsto alle lettere a., c., d. del successivo comma 8;
 - b. nei soli ambiti esterni ad una fascia di 10 m lineari dal limite degli invasi ed alvei, l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, compresa la realizzazione di strade poderali ed interpoderali con larghezza non superiore a 4 metri, l'attività di allevamento quest'ultima esclusivamente se già in atto non essendo consentita l'attività di allevamento di nuovo impianto, i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per l'arboricoltura da legno, nonché di consentire gli accessi tecnici di vigilanza, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica, irrigazione e difesa del suolo;
 - c. l'effettuazione di opere idrauliche, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte.
6. Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:
- a. linee di comunicazione viaria, ferroviaria ed idroviaria;
 - b. impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
 - c. invasi ad usi plurimi;
 - d. impianti per l'approvvigionamento idrico nonché quelli a rete per lo scolo delle acque e opere di captazione e distribuzione delle acque ad usi irrigui;
 - e. sistemi tecnologici per la produzione di energia idroelettrica e il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
 - f. approdi e porti per la navigazione interna;
 - g. aree attrezzabili per la balneazione;
 - h. opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;
- sono ammesse nelle aree di cui al comma 2 lettera c., qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali. I progetti di tali opere dovranno verificarne oltre alla fattibilità tecnica ed economica, la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative.

STRATEGIE

7. Salvo quanto già previsto dal PUG, gli Accordi Operativi, i procedimenti unici di cui all'art. 53 della LR 24/2017 o gli accordi di programma possono prevedere ulteriori infrastrutture ed impianti, quali strade, impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, sistemi tecnologici per la produzione di energia idroelettrica ed il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di questo Comune o di parti della popolazione del Comune e di un Comune confinante. Le predette opere dovranno comunque avere caratteristiche progettuali compatibili con il contesto ambientale, rispetto al quale l'inserimento deve essere attentamente valutato, anche tramite l'adozione di idonee misure di mitigazione dell'impatto paesaggistico. Nella definizione dei progetti di realizzazione, di ampliamento e di rifacimento delle infrastrutture lineari e degli impianti di cui al presente comma si deve comunque evitare che essi corrano parallelamente ai corsi d'acqua.

REGOLE

8. Nelle aree di cui al comma 2 lettera c., fermo restando quanto specificato ai commi 6 e 7, sono comunque consentiti:
- a. qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dal PUG;

- b. gli interventi nei complessi turistici all'aperto eventualmente esistenti, che siano rivolti ad adeguarli ai requisiti minimi richiesti;
 - c. l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo e alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 8.7 comma 1;
 - d. la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
 - e. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.
9. Le opere di cui alle lettere d. ed e. nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera c. del comma 8 non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologia degli ambiti territoriali interessati.
10. Sui complessi industriali e sulle loro pertinenze funzionali, ove i detti complessi ricadano, anche parzialmente, nelle aree di cui al comma 2 lettera c, e fossero già insediati alla data di adozione del PTPR per gli ambiti da questo individuati, ed alla data di adozione della componente paesistica del PTCP per gli ulteriori ambiti individuati dal medesimo, sono consentiti interventi di ammodernamento, di ampliamento, e/o di riassetto organico, sulla base di specifici programmi di qualificazione e sviluppo aziendale, riferiti ad una dimensione temporale di medio termine. Tali programmi specificano gli interventi previsti di trasformazione strutturale e di processo, ivi compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o ad obiettivi di tutela dell'ambiente, nonché i conseguenti adeguamenti di natura urbanistica ed edilizia, facendo riferimento ad ambiti circostanti gli impianti esistenti. Previa approvazione da parte del consiglio comunale dei suddetti programmi, il sindaco ha facoltà di rilasciare i relativi provvedimenti abilitativi in conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia comunale ed in coerenza con i medesimi suddetti programmi.
11. Nelle aree di cui al comma 2, anche al fine di favorirne la fruizione per attività del tempo libero, scientifico-culturali e didattiche, si possono localizzare:
- a. parchi, aree per lo sport e il tempo libero, le cui attrezzature, anche destinate a scopi ricreativi risultino di dimensioni contenute, siano compatibili con i caratteri naturali e paesistici dei luoghi, non comportino trasformazioni se non di lieve entità allo stato dei luoghi, siano amovibili e/o temporanee, e con l'esclusione di ogni opera comportante impermeabilizzazione di suoli;
 - b. percorsi e spazi di sosta pedonali per mezzi di trasporto non motorizzati;
 - c. corridoi ecologici e sistemazioni a verde destinabili ad attività di tempo libero;
 - d. capanni per l'osservazione naturalistica, chioschi e costruzioni amovibili e/o temporanee per la balneazione nonché depositi di materiali e di attrezzi necessari per la manutenzione di tali attrezzature, esclusivamente nelle aree di cui alla lettera g. del comma 6 del presente articolo;
 - e. infrastrutture ed attrezzature aventi le caratteristiche di cui al precedente settimo comma;
 - f. eventuali attrezzature necessarie alla razionalizzazione dell'espletamento delle funzioni di protezione civile qualora localizzate in contiguità di aree già a tal fine utilizzate e destinate dalla strumentazione urbanistica vigente.
12. Nelle zone di cui al comma 2 del presente articolo non possono essere previsti e realizzati nuovi complessi turistici all'aperto.

STRATEGIE

13. Gli interventi finalizzati alla difesa idraulica, alla manutenzione di invasi ed alvei dovranno in ogni caso attenersi a criteri di basso impatto ambientale e ricorrere, ogni qualvolta possibile, all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica, ai sensi della Direttiva Regionale assunta con DGR 3939/1994.
14. Negli ambiti di cui al secondo comma gli strumenti di Pianificazione comunale orientano la loro azione:
 - a. alla costituzione di parchi fluviali e lacuali, che ricomprendano ambienti i cui caratteri naturali siano ben conservati, o qualora fortemente modificati dall'opera dell'uomo, per una loro rinaturalizzazione e i terrazzi fluviali idraulicamente connessi ai corsi d'acqua;
 - b. alla riattivazione o alla ricostituzione di ambienti umidi, il ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea;
 - c. agli interventi finalizzati alla riqualificazione ecologica ed ambientale della regione fluviale, alla protezione degli ecosistemi relitti, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata;
 - d. al mantenimento di aree demaniali e di proprietà pubblica al lato dei corsi d'acqua, in quanto tali aree hanno un rilevante valore ecologico ed ambientale intrinseco compresi i beni immobili patrimoniali pubblici, anche se non più inondabili, già di pertinenza fluviale;
 - e. alla realizzazione di opere di sistemazione idraulica, quali argini o casse di espansione ed ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali in coerenza con l'assetto di progetto dell'alveo definito dalle Autorità idrauliche competenti;
 - f. agli interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità degli insediamenti e delle infrastrutture eventualmente presenti;
 - g. al recupero e mantenimento di condizioni di naturalità, salvaguardando le aree sensibili e i sistemi di specifico interesse naturalistico e garantendo la continuità ecologica del sistema fluviale;
 - h. alla progressiva riduzione e rimozione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico presenti;
 - i. alla salvaguardia e valorizzazione delle pertinenze storiche lungo i corpi idrici, in particolare ville padronali, edifici di interesse tipologico, la cui funzione sia storicamente legata al corso d'acqua, quali ponti, vecchi mulini, chiuse ecc.;
 - j. alla conservazione degli elementi del paesaggio agrario, alla cura dei terreni agricoli e forestali abbandonati.
15. I sistemi coltivati ricadenti negli ambiti di cui al comma 2 lettera c., costituiscono luogo preferenziale per l'applicazione delle misure previste dalla programmazione regionale finalizzate a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli e forestali.

Art. V1.8 Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale⁸

STRATEGIE

1. Le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, delimitate nelle Tavole Lt1, comprendono ambiti territoriali caratterizzati, oltre che da rilevanti componenti vegetazionali o geologiche, dalla compresenza di diverse valenze (storico-antropica, percettiva ecc.) che generano per l'azione congiunta, un interesse paesistico.

REGOLE

2. Non sono soggette alle disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo, ancorché ricadenti nelle zone di cui al precedente comma 1:

⁸ Art. 19 PTPR; art 19 PTCP

- a. le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, alla data di adozione del PTPR;
 - b. le aree ricadenti in piani per l'edilizia economica e popolare, già approvati dal Comune alla data di adozione del PTPR, per gli ambiti da questo individuati.
3. Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:
- a. linee di comunicazione viaria e ferroviaria;
 - b. impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
 - c. impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti;
 - d. sistemi tecnologici per la produzione e il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
 - e. percorsi per mezzi motorizzati fuoristrada;
 - f. opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;
- sono ammesse nelle aree di cui al primo comma qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali e provinciali ovvero, in assenza di tali strumenti, previa verifica della compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato.
4. Salvo quanto già previsto dal PUG, gli Accordi Operativi, i procedimenti unici di cui all'art. 53 della LR 24/2017 o gli accordi di programma possono prevedere ulteriori infrastrutture ed impianti, quali strade, impianti per l'approvvigionamento idrico, per lo smaltimento dei reflui e per le telecomunicazioni, per i sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di questo Comune ovvero di parti della popolazione del Comune e di un Comune confinante.

STRATEGIE

5. Nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, salvo quanto già previsto dal PUG, gli Accordi Operativi, i procedimenti unici di cui all'art. 53 della LR 24/2017 o gli accordi di programma, possono prevedere:
- a. attrezzature culturali e scientifiche; attrezzature ricreative e di servizio alle attività del tempo libero;
 - b. posti di ristoro;
 - c. campeggi, nel rispetto delle norme regionali in materia e di quanto disposto dal PUG relativamente agli ambiti rurali;
 - d. progetti ed interventi di restauro e ricostituzione delle tipologie ambientali di particolare rilevanza soprattutto in relazione alla tutela della diversità biologica.
6. Soltanto qualora gli edifici esistenti nelle zone considerate non siano sufficienti o idonei per le esigenze di cui alle lettere a. e b. del precedente comma, può essere prevista l'edificazione di nuovi manufatti, esclusivamente quali ampliamenti di edifici esistenti, ovvero quali nuove costruzioni accorpate con quelle preesistenti, e comunque nel rispetto delle caratteristiche morfologiche, tipologiche, formali e costruttive locali.
7. Nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, il PUG, gli Accordi Operativi, i PUA di iniziativa pubblica, i procedimenti unici di cui all'art. 53 della LR 24/2017 o gli accordi di programma, possono prevedere:
- a. parchi le cui attrezzature, ove non preesistenti, siano mobili od amovibili e temporanee;
 - b. percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;

- c. zone alberate di nuovo impianto ed attrezzature mobili od amovibili e temporanee in radure esistenti, funzionali ad attività di tempo libero.

REGOLE

- 8. Nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, sono comunque consentiti:
 - a. qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dal PUG;
 - b. l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali e interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 8.7 comma 1;
 - c. la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
 - d. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile, e simili, di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere.
- 9. Le opere di cui alle lettere c. e d. nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera b. del precedente ottavo comma non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati.
- 10. Nelle zone di cui al presente articolo possono essere individuate, tramite accordi operativi e i procedimenti unici di cui all'art. 53 della LR 24/2017, ulteriori aree a destinazione d'uso extragricola diverse da quelle di cui al comma 7, oltre alle aree di cui al secondo comma, solamente ove si dimostri:
 - a. l'esistenza e/o il permanere di quote di fabbisogno non altrimenti soddisfacenti;
 - b. la compatibilità delle predette individuazioni con la tutela delle caratteristiche paesaggistiche generali dei siti interessati e con quella di singoli elementi fisici, biologici, antropici di interesse culturale in essi presenti;avendo riguardo che dette previsioni siano localizzate in contiguità del perimetro del territorio urbanizzato, e siano servite dalla rete infrastrutturale esistente.
- 11. I sistemi coltivati ricadenti negli ambiti di cui al presente articolo, costituiscono luogo preferenziale per l'applicazione delle misure previste dalla programmazione regionale finalizzate a promuovere l'utilizzo sostenibile dei terreni agricoli e forestali.

Art. V1.9 Zone ed elementi di interesse storico-archeologico⁹

STRATEGIE

- 1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela dei beni di interesse storico-archeologico, comprensivi sia delle presenze archeologiche accertate e vincolate ai sensi di leggi nazionali o regionali, ovvero di atti amministrativi o di strumenti di pianificazione dello Stato, della Regione, di enti locali, sia delle presenze archeologiche motivatamente ritenute esistenti in aree o zone anche vaste, sia delle preesistenze archeologiche che hanno condizionato continuativamente la morfologia insediativa.
- 2. I siti archeologici sono individuati nelle Tavole Lt1, secondo l'appartenenza alle seguenti categorie:

⁹ Art. 21 PTPR; art 21A PTCP.

- b1.** "aree di accertata e rilevante consistenza archeologica", cioè aree interessate da notevole presenza di materiali, già rinvenuti ovvero non ancora toccati da regolari campagne di scavo, ma motivatamente ritenuti presenti, le quali si possono configurare come luoghi di importante documentazione storica;
- b2.** "aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti", cioè aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti; aree di rispetto o integrazione per la salvaguardia di paleo-habitat, aree campione per la conservazione di particolari attestazioni di tipologie e di siti archeologici; aree a rilevante rischio archeologico.

Qualunque rinvenimento di natura archeologica, anche esterno ai perimetri e alle localizzazioni individuate nella cartografia, è comunque disciplinato dal D.lgs 42/2004.

REGOLE

3. Le aree di cui alla lettera **b1.** sono soggette a "Vincolo archeologico di tutela" consistente nel divieto di nuova edificazione. Fermo restando eventuali disposizioni più restrittive dettate dalla competente Soprintendenza Archeologica, tali aree possono essere incluse in parchi volti alla tutela e valorizzazione dei beni archeologici presenti ed alla regolamentata pubblica fruizione di tali beni. In tali aree sono ammesse esclusivamente le attività di studio, ricerca, scavo, restauro, inerenti i beni archeologici, nonché gli interventi di trasformazione connessi a tali attività, ad opera degli Enti o degli istituti scientifici autorizzati.

Sul patrimonio edilizio esistente sono ammesse esclusivamente, con riferimento alla classificazione degli interventi di cui LR 15/2013, le seguenti trasformazioni edilizie:

- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- restauro scientifico;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia, limitatamente agli interventi di ripristino tipologico;
- demolizione, senza ricostruzione, di edifici non soggetti a vincolo conservativo.

Le zone classificate "b1" possono essere destinate dagli strumenti di attuazione del PUG, a verde pubblico o essere comprese entro perimetri di comparti di nuova edificazione assegnando ad esse una destinazione a verde pubblico con vincolo di inedificabilità assoluta.

Nelle predette zone sono ammesse tutte le opere necessarie alla conduzione agraria, ferme restando più specifiche e limitative disposizioni dettate dal PUG.

4. Le aree di cui alla lettera **b2.** sono assoggettate a "Controllo archeologico preventivo"; le trasformazioni urbanistiche ed edilizie comportanti movimenti di terreno e scavi di qualsiasi natura, ivi comprese le opere pubbliche ed infrastrutturali, sono subordinate all'esecuzione di ricerche preliminari, svolte in accordo con la competente Soprintendenza Archeologica e in conformità alle eventuali prescrizioni da questa dettate, rivolte ad accertare l'esistenza di complessi e/o materiali archeologici e la compatibilità degli interventi proposti con gli obiettivi di tutela, anche in considerazione della necessità di individuare aree di rispetto o di potenziale valorizzazione e/o fruizione.

Qualora tali aree, a seguito dell'esecuzione delle ricerche preliminari, risultino in tutto o in parte libere da complessi e/o materiali archeologici, per i rispettivi ambiti di riferimento varranno le previsioni successivamente definite dalla pianificazione comunale.

Ai fini della applicazione della presente norma, nel caso delle individuazioni puntuali delle aree di cui alla lettera **b2.** si intende ad esse associata una fascia di rispetto e di tutela di 50 metri di raggio, avente lo stesso valore normativo.

STRATEGIE

5. La tutela e l'utilizzazione delle zone e degli elementi di interesse storico-archeologico appartenenti alle categorie di cui alla lettera **b1.**, possono essere gestiti sia direttamente sia attraverso enti od istituti pubblici od a partecipazione pubblica, sia stipulando apposite convenzioni con associazioni od organizzazioni culturali. In tale ultimo caso le convenzioni devono definire, tra l'altro, le modalità di gestione con particolare riferimento ai modi ed ai limiti di fruizione dei beni interessati da parte della collettività, garantendosi comunque che tali limiti siano posti in esclusiva funzione della tutela.

Art. V1.10 Zone ed elementi di tutela dell'impianto storico della centuriazione¹⁰

STRATEGIE

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla tutela degli elementi della centuriazione e alla salvaguardia e valorizzazione del paesaggio agricolo connotato da una particolare concentrazione di tali elementi: le strade, le strade poderali ed interpoderali, i canali di scolo e di irrigazione disposti lungo gli assi principali della centuriazione, nonché ogni altro elemento riconducibile attraverso l'esame dei fatti topografici alla divisione agraria romana.
2. Nelle Tavole Lt1 sono individuate le seguenti zone:
 - a. "zone di tutela della struttura centuriata";
 - b. "zone di tutela degli elementi della centuriazione" sono qui considerate le strade, le strade poderali e interpoderali, i canali di scolo e di irrigazione.

REGOLE

3. Non sono soggette alle prescrizioni di cui ai successivi commi:
 - a. le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato alla data di adozione del PTPR;
 - b. le aree ricadenti in piani per l'edilizia economica e popolare, già approvati dal Comune alla data di adozione del PTPR, per gli ambiti da questo individuati.
4. Le aree ricadenti nelle zone di cui al comma 2 hanno di norma destinazione d'uso agricola e sono conseguentemente assoggettate alle disposizioni relative alle zone agricole con le ulteriori seguenti prescrizioni:
 - a. nell'ambito delle zone di cui al precedente comma 2, lettera a. è fatto divieto di alterare le caratteristiche essenziali degli elementi della centuriazione come indicati al primo comma; qualsiasi intervento di realizzazione, ampliamento e rifacimento di infrastrutture viarie e canalizie deve risultare coerente con l'orientamento degli elementi lineari della centuriazione;
 - b. nell'ambito delle zone di cui al precedente comma 2, lettera a., sui manufatti architettonici di interesse storico sono consentiti gli interventi indicati nel successivo art. 8.13 Disposizioni per gli edifici storici diffusi nel territorio rurale;
 - c. nell'ambito delle zone di cui al precedente comma 2, lettera a., gli interventi di nuova edificazione, sia di annessi rustici che di unità edilizie ad uso abitativo funzionali alle esigenze di addetti all'agricoltura, eventualmente previsti, devono essere coerenti con l'organizzazione territoriale e con la direzione degli assi centuriali presenti in loco e costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l'edificazione preesistente e circostante;
 - d. nell'ambito delle zone di cui al precedente comma 2, possono essere individuate da Accordi Operativi, PAIP, i procedimenti unici di cui all'art. 53 della LR 24/2017 o accordi di programma, ulteriori aree a destinazione d'uso extra agricola, oltre a quelle di cui al comma 3, ove si dimostri che l'assetto delle aree interessate risulti garantire il rispetto delle disposizioni dettate alle

¹⁰ Art. 21 PTPR; art 21B PTCP.

precedenti lettere a. e b., nonché di quelle di cui al successivo comma 9, a tutela degli individuati elementi della centuriazione, qualora gli stessi riguardino tali zone. In ogni caso tali eventuali nuove previsioni dovranno assicurare:

- assetti insediativi coerenti con l'orientamento centuriale, definito dalla trama dei sistemi scolanti e viabilistici principali,
- la coerenza dell'orientamento della nuova edificazione con le esigenze di drenaggio del sistema scolante minore;
- il mantenimento e/o la ricostituzione di siepi, filari e/o quinte alberate lungo le strade ed i canali di scolo.

5. Nelle zone di tutela degli elementi della centuriazione, sono comunque consentiti:

- a. qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dal PUG;
- b. l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 8.7 comma 1;
- c. la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse;
- d. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile e simili nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle medesime. Sono inoltre ammesse opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.

6. Nelle zone di tutela degli elementi della centuriazione, le opere di cui alle lettere c) e d) del precedente sesto comma, non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati.

7. Le seguenti infrastrutture ed attrezzature:

- a. linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria anche se di tipo metropolitano;
- b. impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti per le telecomunicazioni;
- c. impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti solidi;
- d. sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;

sono ammesse qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali e provinciali e si dimostri che gli interventi garantiscono il rispetto delle disposizioni dettate nel presente articolo o siano accompagnati da VIA, qualora prescritta dalle normative comunitarie, nazionali o regionali.

STRATEGIE

8. Salvo quanto già disposto dal PUG, gli Accordi Operativi, i PAIP, i procedimenti unici di cui all'art. 53 della LR 24/2017 o gli accordi di programma possono prevedere ulteriori infrastrutture e impianti, quali strade, impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, impianti a rete per lo smaltimento dei reflui e sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di questo Comune ovvero di parti della popolazione del Comune e di un Comune confinante, a condizione che nella realizzazione di tali interventi venga comunque garantito il rispetto delle disposizioni dettate nel presente articolo.

Tale previsione deve essere subordinata alla verifica, modifica ed integrazione della VALSAT del PUG in relazione alle modifiche introdotte, comprensiva dell'inserimento di misure di mitigazione degli impatti negativi indotti.

REGOLE

9. Gli interventi di cui alla lettera d. del precedente comma 4, che alterino le caratteristiche essenziali delle zone di tutela degli elementi della centuriazione, non possono:
 - a. sopprimere i tracciati di strade, strade poderali ed interpoderali;
 - b. eliminare i canali di scolo e/o di irrigazione; su di essi sono consentiti esclusivamente tombamenti puntuali per soddisfare le esigenze di attraversamento.

Art. V1.11 Insedimenti urbani storici e strutture di interesse storico-testimoniale¹¹

STRATEGIE

1. Nelle Tavola Lt1 e St5 sono riportate le permanenze dell'insediamento storico che costituiscono approfondimento dell'analisi del sistema insediativo storico comunale. Il PUG, ha verificato l'insediamento storico rappresentato nelle Tavole H e I del PTCP e indicato la perimetrazione, ai sensi dell'art. 32 della LR 24/2017, del Centro storico di Cesenatico e individuati gli edifici storici in ambito urbano e nel territorio rurale.

Art. V1.12 Elementi di interesse storico-testimoniale: Viabilità storica¹²

STRATEGIE

1. Le disposizioni del presente articolo sono finalizzate alla tutela della viabilità storica, sia per quanto concerne gli aspetti strutturali sia per quanto attiene l'arredo e le pertinenze di pregio.

Tale viabilità, individuata nelle Tavole Lt1, indica i tratti censiti come facenti parte della viabilità storica, è comprensiva degli slarghi e delle piazze urbane, non può essere soppressa né privatizzata o comunque alienata o chiusa, salvo che per temporanei motivi di sicurezza e di pubblica incolumità.

REGOLE

2. Lungo i tratti di viabilità storica sono consentiti:
 - a. interventi di adeguamento funzionale che comportino manutenzioni, ampliamenti, modificazioni di tratti originali per le strade statali, le strade provinciali, nonché quelle classificate negli strumenti di pianificazione nazionale, regionale e provinciale come viabilità di rango sovracomunale;
 - b. la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e manutenzione delle stesse;
 - c. opere di sistemazione e rifacimento, secondo criteri di maggiore sicurezza ed efficienza, delle intersezioni stradali.

Nella realizzazione di queste opere vanno evitate alterazioni significative della riconoscibilità dei tracciati storici e la soppressione degli eventuali elementi di arredo e pertinenze di pregio quali filari alberati, ponti storici in muratura ed altri elementi similari.

3. Gli interventi che interessano tratti di viabilità storica individuati ai sensi del comma 1 sono soggetti alle seguenti disposizioni:
 - a. dovrà essere assicurata la conservazione sia del tracciato e dell'ampiezza della sede, sia degli elementi costitutivi quali pavimentazioni e fondi stradali, ponti, muri di contenimento e parapetti

¹¹ Art. 22 PTPR; art 22 e 24C PTCP.

¹² Art. 24 PTPR; art 24a PTCP.

realizzati con materiali e forme tradizionali, e garantita la tutela degli elementi d'arredo e delle pertinenze di pregio presenti, quali filari alberati, maestà e tabernacoli, pilastri ed edicole devozionali, oratori, fontane, miliari, case cantoniere, edifici storici di servizio (quali ospitali, poste, alberghi, dogane, postazioni di guardia), edifici religiosi e militari (rocche, torri di guardia, forti, ecc.);

- b. qualora si attuino interventi modificativi del tracciato storico, dovrà essere assicurata, per i tratti esclusi dal nuovo percorso, nel caso in cui assolvano ad una funzione insostituibile per la riconoscibilità del complessivo itinerario storico, la loro salvaguardia ed un adeguato livello di manutenzione.
4. Il Comune, attraverso i propri atti amministrativi regolamentari, provvederà:
 - a. a disporre che lungo la viabilità storica nei tratti che conservano le pavimentazioni naturali, quali mulattiere, strade poderali ed interpoderali, sia evitato il transito dei mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, ad eccezione dei mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;
 - b. a salvaguardare e/o ripristinare i toponimi originari.

Art. V1.13 Elementi di interesse storico-testimoniale: Viabilità panoramica¹³

STRATEGIE

1. Nelle Tavole Lt1 sono indicati i tratti censiti come facenti parte della viabilità panoramica, desunta dalle tavole 2 del PTCP e dal Repertorio contrassegnato dal numero 2B del PTCP, in quanto verificata a scala comunale e a tale livello ritenuta appropriata.
2. Il PUG, gli Accordi Operativi, i PAIP, i procedimenti unici di cui all'art. 53 della LR 24/2017, i PdC convenzionati o gli accordi di programma, nel disciplinare gli interventi sui tratti di viabilità panoramica definiti al comma 1, dovranno attenersi a quanto indicato nei successivi commi.

REGOLE

3. Nell'edificazione al di fuori del perimetro dei centri abitati:
 - a. vanno evitati gli interventi che limitino le visuali di interesse paesaggistico. In particolare va evitata l'edificazione di nuovi manufatti edilizi ai margini della viabilità panoramica al di fuori del perimetro del centro abitato, sul lato a favore di veduta, o su entrambi i lati nel caso di doppia veduta;
 - b. le aree di sosta esistenti, attrezzate o attrezzabili come punti panoramici, non possono essere soppresse o chiuse, salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità;
 - c. le previsioni urbanistiche riguardanti i tratti di viabilità panoramica coincidenti con la viabilità storica di cui al precedente art. V1.12 vanno adeguatamente conformate al rispetto delle disposizioni di tutela indicate dal presente Piano per tali specifici elementi;
 - d. vanno evitate le installazioni pubblicitarie con eccezione delle targhe, dei cartelli e di tutta la segnaletica direzionale e informativa d'interesse storico turistico.

¹³ Art. 24 PTPR; art 24b PTCP.

STRATEGIE

4. Devono essere promossi gli interventi di valorizzazione della viabilità panoramica con particolare riguardo per la realizzazione di attrezzature di supporto quali parcheggi attrezzati, aree attrezzate per il ristoro e la sosta.

Art. V1.14 Formazioni boschive¹⁴

STRATEGIE

1. Sono sottoposti alle disposizioni di cui al presente articolo i terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, arborea di origine naturale e/o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché i terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione arborea in quanto percorsi o danneggiati dal fuoco, ovvero colpiti da altri eventi naturali od interventi antropici totalmente o parzialmente distruttivi, gli esemplari arborei singoli, od in gruppi isolati, od in filari meritevoli di tutela.
2. Gli ambiti e gli elementi boschivi, di cui al precedente comma 1, sono individuati nella Tavola Lt2 *Carta forestale e dell'uso del suolo* limitatamente alle seguenti voci:
 - formazioni boschive del piano basale e submontano
 - formazioni di conifere adulte
 - rimboschimenti recenti
 - formazioni boschive igrofile
 - filari alberati
 - siepi

Nelle procedure di valutazione degli strumenti urbanistici e territoriali e nelle procedure autorizzative di interventi si dovrà verificare l'eventuale presenza di ulteriori superfici boschive alle quali si applicheranno le disposizioni del presente articolo.

3. Il PUG conferisce al sistema forestale e boschivo finalità prioritarie di tutela naturalistica, paesaggistica, ecosistemica e di protezione idrogeologica, oltre che di ricerca scientifica, di riequilibrio climatico, di funzione turistico-ricreativa e produttiva. Devono essere evitate forme di utilizzazione che possano alterare l'equilibrio delle specie autoctone esistenti.

REGOLE

4. La gestione dei terreni di cui al presente articolo persegue l'obiettivo della ricostituzione del patrimonio boschivo come ecosistema forestale polifunzionale, e pertanto sono ammesse esclusivamente:
 - a. la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione, di strade poderali ed interpoderali di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento al piano regionale forestale di cui al D.lgs. 227/2001 art. 3 comma 1;
 - b. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché ogni altro intervento sui manufatti edilizi esistenti definito ammissibile dalle presenti norme;
 - c. le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento ai programmi, agli atti regolamentari ed ai piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a;

¹⁴ Art. 10 PTPR; art 10 PTCP.

- d. le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei limiti degli atti regolamentali e dei piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a.;
 - e. le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica;
 - f. gli interventi di cui ai successivi commi 5 e 6.
5. Nelle formazioni forestali e boschive è ammessa la realizzazione esclusivamente delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale, a condizione che le stesse siano esplicitamente previste dagli strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali o comunali, che ne verifichino la compatibilità con le disposizioni del PUG, ferma restando la sottoposizione a VIA nei casi in cui essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.
6. La realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale di cui al comma 5, per la cui attuazione la legislazione vigente non richieda la necessaria previsione negli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica o di settore in considerazione delle limitate dimensioni, è subordinata alla espressa verifica di compatibilità paesaggistico-ambientale effettuata dal Comune nell'ambito delle ordinarie procedure abilitative dell'intervento, se e in quanto opere che non richiedano la VIA.
7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 dovrà essere assicurato il rispetto degli eventuali criteri localizzativi e dimensionali fissati dalla pianificazione sovraordinata, al fine di evitare che la realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale alteri negativamente l'assetto paesaggistico, idrogeologico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati.
8. Gli interventi di cui ai commi 4, 5 e 6 devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali da:
- rispettare le caratteristiche del contesto paesaggistico, l'aspetto degli abitati, i luoghi storici, le emergenze naturali e culturali presenti;
 - essere realizzati e integrati, ove possibile, in manufatti e impianti esistenti anche al fine della minimizzazione delle infrastrutture di servizio;
 - essere localizzati in modo da evitare dissesti idrogeologici, interessare la minore superficie forestale e boschiva possibile, salvaguardando in ogni caso le radure, le fitocenosi forestali rare, i boschetti in terreni aperti o prati secchi, le praterie di vetta, le aree umide, i margini boschivi;
 - non interferire con gli skyline principali e panoramici, privilegiando le zone in ombra e gli sfondi strutturali.

Inoltre, le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale di cui al comma 5 non devono avere larghezza superiore a 3,5 metri lineari.

I progetti relativi agli interventi di trasformazione di cui ai precedenti commi 5 e 6 devono altresì essere corredati dalla esauriente dimostrazione sia della necessità della realizzazione delle opere stesse, sia dell'insussistenza di alternative, e dovranno contemplare eventuali opere di mitigazione finalizzate a ridurre gli effetti negativi derivanti dall'intervento.

9. Il progetto relativo alle opere di natura tecnologica e infrastrutturale da realizzare in area forestale o boscata ai sensi dei commi 5 e 6, dovrà contemplare, altresì, gli interventi compensativi dei valori compromessi. Tali opere di compensazione dovranno consistere nella ricostituzione delle formazioni boschive eliminate all'interno delle aree di collegamento ecologico di cui agli artt. 2, comma 1 lettera e), e 7 della LR 6/2005, individuate dal PTCP come ambiti per la riconnessione delle reti ecologiche, di cui all'art. 55 del medesimo Piano.

STRATEGIE

10. Tutti gli esemplari arborei, gruppi o filari individuati nella Tavola Lt2 del PUG ai sensi del presente articolo dovranno essere assoggettati a specifica tutela, non potranno pertanto essere danneggiati e/o

abbattuti e potranno essere sottoposti esclusivamente ad interventi mirati al mantenimento del buono stato vegetativo. Qualora, per ragioni fitosanitarie, per la sicurezza di persone e cose eventualmente minacciate, si rendano necessari interventi (es.: potatura, puntellamento e, in casi straordinari, abbattimento) non strettamente necessari alla conservazione degli elementi così classificati, tali interventi sono sottoposti ad apposita autorizzazione del Comune.

11. Nei boschi ricadenti nelle zone di salvaguardia della morfologia costiera, nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, delimitate nella Tavola Lt1 devono essere osservate le seguenti disposizioni:
 - nei boschi governati ad alto fusto è vietato il trattamento a taglio a raso su superfici accorpate superiori a 5.000 mq; la contiguità è interrotta dal rilascio di una fascia arborata di larghezza superiore a 100 metri; le aree vicine possono essere assoggettate al medesimo trattamento con le medesime limitazioni allorché siano trascorsi almeno 10 anni e la rinnovazione, naturale od artificiale si sia stabilmente affermata; gli interventi selvicolturali devono favorire le specie vegetali autoctone;
 - nei boschi cedui che non abbiano subito il taglio per un numero di anni uguale o superiore ad una volta e mezzo la durata del turno minimo stabilito dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale, sono favoriti i tagli di conversione all'alto fusto; le utilizzazioni del bosco ceduo in quanto tale sono autorizzate e disciplinate dagli Enti delegati di cui all'articolo 16 della LR 30/1981, in seguito a puntuale istruttoria tecnica, da eseguirsi in relazione agli strumenti di pianificazione forestale previsti dal vigente piano forestale della Regione Emilia-Romagna.

Art. V1.15 Sistema delle aree agricole¹⁵

STRATEGIE

1. Sono sottoposte alle disposizioni del presente articolo le aree aventi destinazione agricola. Coerentemente con quanto previsto dal presente articolo, nella successiva Parte VIII, Titolo II viene dettagliata la disciplina degli usi e delle trasformazioni ammesse nelle aree del territorio rurale perimetrate nelle Tavole St5.
2. Utilizzazioni diverse da quelle a scopo colturale di suoli ricadenti nelle zone agricole, ovvero che siano suscettibili di compromettere l'efficiente utilizzazione a tale scopo dei predetti suoli, sono subordinate alla dimostrazione dell'insussistenza di alternative ovvero della loro maggiore onerosità, in termini di bilancio economico, ambientale e sociale complessivo, rispetto alla sottrazione di suoli all'utilizzazione a scopo colturale od alla compromissione dell'efficienza di tale utilizzazione.
3. Nel territorio rurale vanno incentivati, anche attraverso gli obiettivi perseguiti dai regolamenti comunitari gli interventi finalizzati all'accrescimento delle risorse silvicole al fine di contribuire al miglioramento dell'ambiente, alla valorizzazione dello spazio naturale ed in generale del territorio rurale per quanto riguarda gli effetti positivi che si possono produrre sulla qualità dell'atmosfera, sulle risorse idriche e per la difesa del suolo. Gli strumenti di pianificazione comunale incentivano:
 - a. la diversificazione delle produzioni agricole tradizionali, da ottenersi, ove opportuno, con l'impianto di superfici boscate (a fini produttivi e/o ambientali), da realizzarsi sui terreni agricoli ritirati, in tutto o in parte dalla produzione. Le formazioni forestali a carattere permanente a fini produttivi ed ambientali, composte prevalentemente da latifoglie, comprendono anche superfici scoperte, purché ritirate dalla produzione, con la funzione di fasce di rispetto ed elementi di equilibrio ed arricchimento ambientale ed ecologico;
 - b. la protezione e la difesa delle aree sensibili dal dissesto idrogeologico e dall'erosione da attuarsi prevalentemente mediante l'uso di specie arbustive ed arboree autoctone. Nel caso di intervento su pendici in cui siano in atto fenomeni di dissesto si dovrà procedere, prima dell'impianto della

¹⁵ Art. 11 PTPR; art 11 PTCP.

vegetazione, alla realizzazione di idonee opere di difesa e consolidamento che utilizzino prioritariamente le tecniche di ingegneria naturalistica;

- c. la conservazione e sviluppo di alberature, siepi, boschetti e fasce alberate di collegamento e frangivento, ivi comprese aree a radura, purché ritirate dalla produzione, a fini ambientali, costituite da formazioni vegetali a carattere permanente tese a favorire la biodiversità e la complessità ambientale sia dal punto di vista ecologico che paesaggistico, tali interventi vanno prevalentemente destinati alle terre marginali o a quelle incluse all'interno di infrastrutture e aree periurbane nonché a quelle prossime ai corsi d'acqua ed alle fasce interne ai tratti arginati. In tal senso le aree a radura vanno realizzate attraverso la costituzione di fasce di rispetto agli elementi impiantati, possono essere totalmente inerbite o costituite da formazioni vegetali elettivamente idrofile;
 - d. la produzione agricola e forestale volta a sviluppare la fruizione pubblica del territorio rurale;
 - e. la ricostituzione di ambienti di elevato significato paesaggistico e di riequilibrio ecologico nelle aree rurali anche attraverso il potenziamento dell'apparato vegetazionale ovunque ciò risulti compatibile con i caratteri pedoclimatici dei suoli e sia coerente con la trama territoriale dominante.
4. Nelle tavole Lt2 Carta forestale e dell'uso dei suoli è indicata la classificazione dei soprassuoli agricoli. Tale classificazione si costituisce come primo riferimento per la definizione degli allevamenti zootecnici non intensivi, per la loro eventuale delocalizzazione e, correlativamente, per l'applicazione delle disposizioni del presente Piano. Al fine della definizione degli allevamenti non intensivi sono indicati i seguenti parametri:
- a. l'azienda agricola deve essere nelle condizioni di soddisfare, mediante le proprie produzioni, almeno il 25% del fabbisogno alimentare del bestiame allevato;
 - b. relativamente alla produttività e/o sostenibilità dei soprassuoli agricoli aziendali in rapporto alla classificazione di cui al primo capoverso si indica, quale parametro ottimale per l'applicazione del carico animale ammissibile, quello pari a n. 2 Unità Bovino Adulte per ettaro di Superficie Agricola Utilizzata per anno. Per gli allevamenti di tipo bovino, ovino-caprino ed equino, tale rapporto dovrà, di preferenza, essere verificato in relazione alla SAU foraggera. Dalla SAU si intendono escluse anche le superfici a bosco;
 - c. i parametri quantitativi per la conversione nelle altre tipologie di allevamento zootecnico (equini, suini, ovini, avicunicoli, ecc.), derivati da norme, atti regolamentari e di indirizzo di emanazione comunitaria, nazionale, regionale e provinciale sono indicati all'art. A.14, P9, Tabella 1 del Regolamento Edilizio;
 - d. l'applicazione dei parametri di cui alle precedenti lettere b. e c. dovrà comunque effettuarsi nel rispetto delle norme regionali attuative del "Piano Territoriale per il risanamento e la tutela delle acque – Stralcio per il comparto zootecnico", il cui impianto normativo costituisce recepimento per la Regione Emilia – Romagna della Direttiva 91/676/CEE "Nitrati";
 - e. Ai fini di una omogenea applicazione delle disposizioni del presente Piano si assume il parametro del 20% della capacità produttiva esistente quale limite massimo per gli ampliamenti degli allevamenti intensivi, qualora tale esigenza sia motivata da adeguamenti alle disposizioni igienico-sanitarie e da specifici programmi di riqualificazione ambientale anche finalizzati ad un miglioramento del benessere animale.

Art. V1.16 Particolari prescrizioni relative alle attività estrattive¹⁶

REGOLE

1. Nelle zone di riqualificazione della costa e dell'arenile, nelle zone urbanizzate in ambito costiero, nelle zone di interesse storico-archeologico appartenenti alle categorie di cui alla lettera b1. del comma 2 dell'art. V1.9, nonché nel sistema forestale e boschivo nei casi in cui il bosco presenti le caratteristiche di cui al comma 2, lettera g, dell'articolo 31 della LR 17/1991, non sono ammesse attività estrattive.
2. Nelle zone di interesse storico-archeologico appartenenti alle categorie di cui alla lettera b1. del comma 2 dell'art. V1.9 non possono essere rilasciate autorizzazioni ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004 relative a nuove concessioni minerarie per attività di ricerca ed estrazione ai sensi del RD 1443/1927, ad esclusione della ricerca e della estrazione delle acque minerali e termali disciplinata dalla LR 32/1988; sono fatte salve le concessioni minerarie esistenti, le relative pertinenze, i sistemi tecnologici e gli adeguamenti funzionali al servizio delle stesse; alla scadenza, le concessioni minerarie possono essere prorogate per un periodo non superiore a tre anni in funzione della sistemazione ambientale finale.
3. Le sistemazioni finali delle aree estrattive, dovranno essere effettuate nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi piani di abbandono.

Art. V1.17 Divieto di installazioni pubblicitarie¹⁷

REGOLE

1. Il PUG provvede a disciplinare l'installazione delle insegne e dei cartelli stradali e pubblicitari, conformandosi alle seguenti disposizioni:
 - a. nel sistema forestale e boschivo, nelle zone di salvaguardia della morfologia costiera, nelle zone di salvaguardia della costa e dell'arenile, nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua, nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale e nelle zone ed elementi di interesse storico-archeologico, è vietata, all'esterno dei centri abitati, l'installazione di pannelli pubblicitari, permanenti o provvisori, ad eccezione delle insegne e delle indicazioni segnalabili relative alle attività produttive e ai servizi pubblici e privati ivi esistenti, nonché delle indicazioni segnalabili aventi finalità turistica locale.

¹⁶ Art. 35 PTPR; art. 35 PTCP.

¹⁷ Art. 33 PTPR; art 33 PTCP.

TITOLO II BENI PAESAGGISTICI

Art. V1.18 Aree soggette a vincolo paesaggistico

REGOLE

1. Il PUG individua nella Tavola Lt8 le aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs 42/2004, in tali aree la realizzazione delle opere e degli interventi edilizi consentiti è soggetta all'autorizzazione paesaggistica, ai sensi delle disposizioni contenute nella Parte Terza, Titolo I, Capi IV e V del D. Lgs. 42/2004.
2. Sono soggette a vincolo paesaggistico le seguenti aree:
 - i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia;
 - i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con RD 1775/1933, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
 - i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del D.Lgs. 227/2001;
 - le zone di interesse archeologico.
3. Sono escluse dal vincolo paesaggistico le aree di cui alle lettere a, c., g., m., che alla data del 6 settembre 1985 erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A, e B ai sensi del DM 1444/1968.

TITOLO III BENI CULTURALI

Art. V1.19 Edifici ed aree soggette a vincolo di bene culturale

REGOLE

1. Il PUG individua nella Tavola St5 gli immobili sottoposti a vincolo monumentale ai sensi degli artt. 10, 11 e 13 del D. Lgs 42/2004; gli interventi in tali edifici sono soggetti all'autorizzazione ai sensi delle disposizioni contenute nella Parte Seconda, Titolo I, Capo I del D. Lgs. 42/2004.

TITOLO IV CORPI IDRICI

Art. V1.20 Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei¹⁸

STRATEGIE

1. Le zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei si identificano nella fascia di territorio che si estende lungo il margine pedecollinare a ricomprendere parte dell'alta pianura caratterizzata dalla presenza di conoidi alluvionali dei corsi d'acqua appenninici che presentano in profondità le falde idriche da cui attingono i principali acquedotti per usi idropotabili; in esse sono ricomprese sia le aree di alimentazione degli acquiferi caratterizzate da elevata permeabilità dei terreni, sia aree proprie dei corpi centrali dei conoidi, caratterizzate da ricchezza di falde idriche. Le caratteristiche morfologiche, le peculiarità idrogeologiche e di assetto storico - insediativo definiscono questa fascia di transizione come uno dei sistemi fisico - ambientali strutturanti il territorio comunale.
2. Nel territorio comunale è presente l'area caratterizzata da ricchezza di falde idriche, individuata nelle Tavole Lt3, che coincide con l'area appartenente ai corpi alluvionali dei corsi d'acqua appenninici caratterizzata da ricchezza di falde idriche nel sottosuolo e riconoscibile in superficie per le pendenze ancora sensibili rispetto a quelle della piana alluvionale che le conferiscono un aspetto morfologico significativo rilevabile sino a quota 35 m s.l.m. per le conoidi maggiori e 50 m s.l.m. per quelle minori.

REGOLE

3. Nelle zone ricomprese nei perimetri definiti dal secondo comma sono vietati:
 - a. le attività che comportano uno scarico diretto o indiretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, comprese quelle previste ai commi 2 e 3 dell'art. 104 del D.lgs. 152/2006;
 - b. gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza, con la sola eccezione della distribuzione agronomica del letame e delle sostanze ad uso agrario, nonché dei reflui trattati provenienti dalle case sparse poste al di fuori degli ambiti urbanizzati, o da usi assimilabili, non allacciabili alla pubblica fognatura, per i quali dovranno essere previsti sistemi di depurazione con scarico in acque superficiali, e quindi ad esclusione della sub-irrigazione, così come regolato dalla DGR 1053/2003;
 - c. il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti al di fuori di appositi lagoni e/o vasche di accumulo a tenuta secondo le norme di cui alla DAL della Regione Emilia-Romagna 96/2007 e conseguenti direttive e/o indirizzi inerenti i requisiti tecnici dei contenitori;
 - d. la ricerca di acque sotterranee e l'escavo di pozzi, ad eccezione di quelli ad uso domestico, nei fondi propri o altrui, ove non autorizzati dalle pubbliche autorità competenti ai sensi dell'art. 95 del RD 1775/1933;
 - e. la realizzazione e l'esercizio di nuove discariche per lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi genere e provenienza, con l'esclusione di quelle per rifiuti inerti di cui all'art. 4, comma 1 lettera. a), del D.lgs 36/2003 e nel rispetto delle disposizioni statali e regionali in materia;
 - f. la realizzazione di opere o interventi che possano essere causa di turbamento del regime delle acque sotterranee ovvero della rottura dell'equilibrio tra prelievo e capacità di ricarica naturale degli acquiferi, dell'intrusione di acque salate o inquinate.

STRATEGIE

4. Nelle zone ricomprese nei perimetri definiti dal secondo comma valgono inoltre le seguenti disposizioni:
 - devono essere attivate misure per la programmazione di un razionale uso delle acque incentivando forme di risparmio per le diverse utilizzazioni;

¹⁸ Art. 28 PTPR; art 28b PTCP.

- gli stoccaggi interrati di idrocarburi devono essere collocati in manufatto a tenuta, ovvero essere realizzati con cisterne a doppia camicia, ispezionabile;

i pozzi dismessi devono essere chiusi secondo le modalità stabilite dall'autorità competente.

5. Il PUG, nelle zone interessate da sorgenti naturali, da risorgive, o di valenza naturalistica, paesaggistica, ambientale, storico-culturale detta disposizioni volte a tutelare l'integrità dell'area di pertinenza anche ai fini della salvaguardia della qualità e della quantità delle risorse idriche.
6. Nelle zone costiere e retro-costiere individuate nella Tavola Lt3 come "Acquifero freatico costiero", il PUG regola, con divieti ovvero limitazioni o preventive verifiche idrogeologiche, la realizzazione di nuovi vani interrati laddove ciò richieda l'utilizzo di tecniche di scavo con pompaggio delle acque di falda, con l'obiettivo di non alimentare il fenomeno dell'ingressione di acque saline.

Art. V1.21 Reticolo idrografico della bonifica, condotte ed uso irriguo, canali

REGOLE

1. Il PUG individua nelle Tavole Lt2 i canali del reticolo idrografico della bonifica il CER e le altre condotte ad uso irriguo in gestione al Consorzio di Bonifica della Romagna.
2. Per i canali di bonifica si applicano le distanze di tutela definite dal RD 368/1904 e specificate dai vigenti regolamenti consorziali di polizia idraulica.
3. Per le condotte irrigue gestite dal Consorzio di Bonifica della Romagna, si applica inoltre quanto previsto dal Regolamento Irriguo. La rete di condotte irrigue è tutelata dal vincolo di inedificabilità posto su una fascia di rispetto avente larghezza massima di m 5,00 in asse alla condotta irrigua.

Art. V1.22 Corsi d'acqua pubblici

REGOLE

1. Il PUG individua, nelle Tavole Lt2 i "corsi d'acqua pubblici". Sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese, si applica quanto disposto dall'art. 96 del RD 523/1904 Testo unico sulle opere idrauliche.
2. Tali elementi si configurano quali generatori di vincolo rispetto agli interventi indicati all'art. 96 sopra citato.

Art. V1.23 Ulteriori disposizioni di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei

STRATEGIE

1. Gli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei sono stabiliti dal Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTA) e dall'art. 49 del PTCP, ed in particolare quanto riportato ai successivi commi 2 e 3, trovano applicazione nelle "Fasce di espansione inondabili" e nelle "Zone di tutela del paesaggio fluviale".
2. Ai fini della tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei nelle zone ricomprese nei perimetri di cui al secondo comma, vanno incentivate politiche e disposizioni finalizzate ad un controllo, ad una regolamentazione ed una limitazione delle fonti da inquinamento diffuso e puntuale delle acque.

REGOLE

3. Nelle zone di cui al primo comma e negli Ambiti agricoli periurbani è vietato lo spandimento dei liquami zootecnici.